

407 IV Sezione, 2 giugno 1943, n. 181 — Pres. ROCCO — Est. BOZZI
[redacted] R. Università di Bologna, interveniente il Mi-
nistero degli Affari Esteri.

Studente tedesco già iscritto alla R. Università di Bologna (facoltà di medicina)
— Provvedimento del Rettore col quale fu revocata l'iscrizione al secondo
anno — Ricorso al Consiglio di Stato.

Revoca disposta pel motivo che, secondo la legge tedesca il ricorrente, figlio di
madre ebrea ma di padre ariano, non potrebbe frequentare le Università del
suo paese — Illegittimità del motivo — Accoglimento del ricorso.

E' illegittimo il provvedimento del Rettore dell'università di Bologna, col quale si revoca l'iscrizione al secondo anno di medicina di uno studente tedesco, quando il motivo determinante la revoca consiste nel fatto che, secondo la legge razziale tedesca, il ricorrente (figlio di madre ebrea ma di padre ariano) non potrebbe frequentare le università del suo paese. Nella soggetta materia vige la legge italiana la quale non considera ebrei, a tutti gli effetti, i nati di matrimoni misti che siano stati battezzati, come il ricorrente, prima del 1° settembre 1938 (1).

L'art. 147 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) ferma il principio che gli stranieri possono essere ammessi a frequentare le Università del Regno, qualora siano ritenuti sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero. Non v'ha dubbio, come rileva l'Avvocatura dello Stato, che l'ammissione nelle Università degli stranieri importi, proprio in base a questa norma, da parte delle competenti autorità, l'esercizio di un potere discrezionale, che, nel momento attuale, fa anche capo al Ministero degli Affari Esteri, il quale dà, caso per caso, il suo nulla osta alla iscrizione dello straniero. E non v'ha ancora dubbio che tale potere, che implica una valutazione di merito amministrativo, è sottratto al sindacato di questo Collegio. Senonchè la fattispecie presenta due peculiarità, che varno messe in evidenza: la prima si è che il potere discrezionale era stato già esercitato, mediante la richiesta di iscrizione tardiva del Thomas, fatta proprio dal Ministero degli Esteri a quello della Educazione Nazionale. L'atto impugnato rappresenta, perciò, esercizio del potere di revoca: ora, per quanto non possa negarsi, in linea astratta, alla Amministrazione il potere di revocare i propri atti, illegittimi o inopportuni, è, però, insegnamento costante che l'esercizio di questo potere, specie quando come nel caso in esame, si è costituita una situazione giuridica, debba essere quanto mai occupato e, soprattutto, soggetto al controllo attraverso la sua motivazione. Poichè altro è la valutazione discrezionale diretta ad ammettere o meno un candidato, altro è la revoca di questo atto, con la quale, in sostanza, si toglie a chi lo possiede lo stato di studente universitario. Ora, senza voler escludere la esistenza di un tale potere, deve, però, riconoscersi che l'esercizio di esso si verifichi in circostanze assolutamente eccezionali, di comprovata, cioè, violazione di legge, o di mancata valutazione di gravi elementi di fatto, o di sopravvenute esigenze di ordine pubblico. Senonchè nessuno di questi elementi sussiste nel caso in esame, in cui si è revocato il già concesso nulla osta soltanto per la ragione — ed è questa la seconda peculiarità della fattispecie — che, secondo la legge razziale tedesca, il Thomas, figlio di madre ebrea, ma di padre ariano, non potrebbe frequentare le Uni-

versità del suo paese. Ora, l'addotto motivo non sembra al Collegio sufficiente a determinare la revoca della concessa ammissione, ma addirittura appare manifestamente illegittimo. Nella soggetta materia, non solo di ordine, ma di diritto pubblico, domina incontrastata la legge italiana, la quale spiega i suoi effetti in confronto di tutti, italiani e stranieri; e la nostra legge — la circostanza è pacifica — non considera ebrei, a tutti gli effetti, ivi compreso anche quello della iscrizione nelle nostre Università, i nati di matrimoni misti che siano stati battezzati, come il Thomas, prima del 1° settembre 1938. E' questa la legge che regola la materia, ad esclusione di altre leggi razziali straniere, poichè, come si è detto, trattasi di materia di diritto pubblico, in cui la sovranità dello Stato non può subire attenuazioni o deroghe. Se si dovesse seguire la tesi proposta dalla Avvocatura, che, cioè, riflettendo le leggi razziali lo stato e la capacità delle persone, dovrebbe per esse aver vigore il principio della personalità della legge, si giungerebbe alla conseguenza, veramente aberrante, che il cittadino ebreo di uno Stato nel quale le disposizioni razziali non fossero in vigore potrebbe chiedere ed ottenere la iscrizione nelle Università del Regno; il che, come si è visto, è contro la lettera e lo spirito della legge, assolutamente cogente.

Il motivo addotto per la revoca della concessa ammissione è, perciò, illegittimo: per la legge italiana, il Thomas poteva ottenere la iscrizione nella facoltà universitaria del Regno, alla pari degli altri cittadini, e, pertanto, non si poteva, per questo motivo, revocare l'atto che lo aveva ammesso a frequentare i corsi di una Università italiana.

Il ricorso deve essere, dunque, accolto. Concorrono ragioni per compensare le spese.

(1) Decisione che va segnalata.

408 IV Sezione, 19 maggio 1943, n. 161 — Pres. ROCCO — Est. BARATONO — Matassi c. Ministero educazione nazionale.

Provvedimento del Ministero che approva gli atti della commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione alla libera docenza — Non idoneità pronunciata nei riguardi di un aspirante alla libera docenza in clinica ostetrica — Ricorso al Consiglio di Stato.

Esclusione del candidato da tre prove orali — Legittimità nel caso specifico.

Esame dei titoli degli aspiranti — Mancata prefessione dei criteri di valutazione — Irrilevanza — Rigetto del ricorso.

Questo Consiglio ebbe già a ritenere che la facoltà della Commissione giudicatrice degli esami di libera docenza, di negare l'abilitazione dietro solo esame dei titoli scientifici dei candidati (con omissione delle prove orali), se non è esplicitamente prevista dall'art. 118 del t. u. 31 agosto 1933 numero 1592, è talmente insita nel sistema stesso della legge che non può essere disconosciuto. E' vero che, per i candidati che si trovavano sotto le armi, il bando di concorso (1941) stabiliva speciali agevolazioni, ma queste agevolazioni supponevano sempre che la deficienza, riscontrata nei titoli, fosse tale da potere essere compensata con le prove orali: se essa era invece (come nel caso attuale) così assoluta da escludere la possibilità di una com.